Foglio informativo n. 2401/011
Credito su Pegno

Informazioni sulla Società

Acantus S.p.A.
Sede Legale: Via Gian Domenico Romagnosi, 5 20121 Milano.
Capitale Sociale euro 1.000.000,00
Iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B. n.252 Codice Meccanografico 19575.0
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi e Codice Fiscale 11787170965
Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT1 1991500015)
Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Che cos'è un'operazione di credito su pegno

Il credito su pegno è un'operazione di finanziamento mediante la quale il cliente (persona fisica che agisce per scopi estranei ad un'attività imprenditoriale) offre come garanzia oggetti e beni di sua proprietà, il cui valore è definito mediante stima da parte di un perito della Società.

Il cliente ottiene in tempi rapidi dalla Società un prestito pari all'importo commisurato al valore commerciale stimato del bene medesimo.

All'atto della concessione del prestito, la Società rilascia al prestatario una polizza al portatore che legittima il cliente a riavere i beni a seguito del rimborso del prestito o ad effettuare operazioni legate al prestito (estinzione, rinnovo, ecc). Il portatore della polizza è per la Società l'unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti inerenti la polizza, fatti salvi eventuali provvedimenti dell'autorità Giudiziaria.

L'ammontare del Prestito non può eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal Perito.

È ad insindacabile diritto della Società rifiutare la concessione del prestito su beni di provenienza giudicata sospetta.

Operazioni di credito su pegno: caratteristiche e rischi

Caratteristiche delle Operazioni di credito su pegno

A cosa serve: soddisfare esigenze di liquidità del cliente.

A chi si rivolge: a consumatori residenti in Italia e residenti all'estero (esclusi i paesi a rischio alto secondo le Regole sui nuovi insediamenti del Gruppo in paesi con carenze in tema di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo).

Oggetti accettati in pegno: beni preziosi in genere, quali, a titolo esemplificativo: oggetti e monete d'oro e di platino, monete d'argento, gioielli, orologi. In ogni caso, non possono essere costituiti in pegno: oggetti fragili, deteriorabili, radioattivi, facilmente infiammabili od esplodenti, commestibili, liquidi, di difficile custodia, ingombranti o di soverchio peso; vestiario od equipaggiamenti militari o equiparati; gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto, oggetti non puliti o male conservati, oggetti che per le loro particolari caratteristiche non possono esibirsi o vendersi ad un'asta pubblica.

Le operazioni di Credito su Pegno si intendono perfezionate con il ritiro da parte del Cliente della Polizza di Pegno unitamente al Prestito relativo. Il ritiro della Polizza di Pegno e dell'importo erogato comprovano la piena accettazione del valore di stima e dell'ammontare del Prestito da parte del Cliente.

L'importo del Prestito non può eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal Perito.
Il Cliente ha facoltà di chiedere un Prestito per importo minore, ma non inferiore alla metà di quello che potrebbe ottenere ai sensi del comma precedente.

Modalità di rimborso: Il prestito concesso dalla Società ha durata fissa di 6 mesi dalla data di emissione della polizza. Scaduto il predetto periodo, l'oggetto impegnato rimane, per trenta giorni, a disposizione del possessore della Polizza di

Pegno, dopodiché la Società procede, senza altre formalità, a porlo in vendita all'asta. Gli oggetti in vendita possono essere ritirati dalla vendita stessa per sopravvenuto riscatto o rinnovo dei prestiti in qualsiasi momento e fino a che non sia avvenuta l'aggiudicazione all'asta pubblica della cosa posta in vendita. Su richiesta scritta del Cliente, è in facoltà della Società ammettere all'asta, prima della scadenza della Polizza di Pegno, i beni costituiti in pegno.

Alla scadenza del prestito il Cliente può:

- estinguere il debito con la Società e riscattare gli oggetti portati in pegno, previo pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, eventuali interessi di mora e oneri accessori.
  Per conseguire il riscatto dei pegni è necessario il preavviso di almeno un giorno.
  All'atto del riscatto gli oggetti dati in pegno devono essere ritirati tempestivamente. La Società è liberata da ogni responsabilità relativa alla custodia e alla conservazione dei beni riscattati e non ritirati entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di riscatto. Se dopo 1 anno dal giorno del riscatto gli oggetti a pegno non sono stati ritirati, sono messi all'asta;

- richiedere il rinnovo, previo pagamento di quanto dovuto per interessi, eventuali interessi di mora e oneri accessori. Il rinnovo è subordinato a nuovo giudizio di stima, nonché alla presentazione della relativa Polizza di Pegno e verrà formalizzato mediante emissione di un'apposita appendice, che costituisce parte integrante della Polizza stessa, a condizione che la stima risulti invariata. In caso contrario, se il cliente non estingue né rinnova il prestito entro 30 giorni di calendario dalla scadenza del prestito, i beni portati a pegno sono messi in vendita all'asta. Dalla scadenza del prestito fino alla data di recupero del credito, matureranno interessi di mora e continueranno a maturare diritti di custodia.

Se il prezzo ricavato dalla vendita all'asta eccede il credito della Società per capitale, interessi ed accessori, la somma residua rimane a disposizione del Cliente per la durata di un quinquennio, senza riconoscimento di alcuna remunerazione.
Le cose costituite in pegno sono assicurate, a cura della Società, contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto. La Società non risponde dei danni derivanti alle cose date in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti; non risponde, altresì, della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa deriva da caso fortuito o da forza maggiore.
Nei casi di assicurazione obbligatoria o quando la Società è responsabile del danno derivato alle cose date in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito alle cose costituite in pegno al momento della concessione del prestito aumentato di un quarto, dedotto, però, l'importo del credito della Società per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.
In ogni caso, condizione essenziale per il pagamento di eventuali risarcimenti è la presentazione della Polizza di Pegno o della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.
Il proprietario di cose rubate o smarrite costituite in pegno e chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenerne la restituzione deve previamente rimborsare la Società delle somme date in prestito, oltre ad interessi ed accessori.
Ogni notizia riguardante le singole operazioni di Credito su Pegno può essere comunicata soltanto a chi dimostri di essere in possesso della relativa Polizza di Pegno. È di norma vietata l'ispezione di oggetti costituiti in pegno, anche a chi sia in possesso della relativa Polizza di Pegno, salvo i casi in cui ciò sia richiesto dall'Autorità Giudiziaria o sia autorizzato dalla Società.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della Polizza di Pegno, l'avente diritto deve farne tempestiva segnalazione alla Società esibendo copia di regolare denuncia rilasciata dalla competente Autorità ove risultino gli estremi dei titoli stessi.

Rischi delle Operazioni di credito su pegno

Il principale rischio connesso al Credito su pegno consiste nell'utilizzo fraudolento da parte di terzi della polizza al portatore consegnata al cliente al momento della concessione del prestito, in caso di smarrimento o sottrazione della polizza. Infatti, la persona che presenta la polizza e quindi appare come legittimo titolare potrà riscattare i beni o rinnovare il prestito.

Va osservata la massima attenzione nella custodia della polizza. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della polizza, il possessore deve farne denuncia scritta al Monte Pegni e avviare la procedura di ammortamento ai sensi di legge.

Condizioni economiche

Quanto può costare il "Credito su pegno"

Esempio 1: Valore di stima: € 937,50, Prestito di € 750, durata di 6 mesi, tasso debitore annuo nominale (applicato ai prestiti oltre 500 euro) 10,875%.
Calcolo effettuato alla scadenza sulla base dell'anno civile (365 gg)

Importo finanziato: € 750
Interessi: € 40,89
Diritto fisso di custodia: € 29,71

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): **19,654 %**

Dettaglio condizioni economiche

Importo Minimo finanziabile	100,00 euro
Importo Massimo finanziabile	l'importo cumulativo di tutti i prestiti concessi al cliente non può superare i 100.000 euro
Durata	6 mesi dalla data di emissione della polizza.
Tassi	
Tasso debitore nominale annuo	Il tasso dipende dall'importo finanziato: • Tasso di interesse per prestiti da euro 100,00 a euro 199,99 **8%** • Tasso di interesse per prestiti da euro 200,00 a euro 499,99 **9%** • Tasso di interesse per prestiti da euro 500,00 e oltre **10,875%** Gli interessi sono calcolati per i giorni di utilizzo del prestito e sono riscossi al momento del riscatto o del rinnovo o della vendita all'asta del bene oggetto di pegno o al momento dell'aggiudicazione al perito.
Tasso di mora	Tasso di interesse nominale annuo + 1,90%
Altre spese	
Diritto di custodia	7,90% sull'importo del prestito calcolato per i giorni di utilizzo e riscosso al momento del riscatto o del rinnovo o della vendita all'asta.
Estinzione anticipata.	1,00% dell'importo del prestito (esclusi gli ultimi sette giorni di calendario)
Comunicazioni/Informazioni	
Comunicazioni di modifiche unilaterali	0,00 euro
Comunicazioni obbligatorie per legge, messe a disposizione presso lo Sportello Pegno emittente	0,00 euro
Comunicazioni non obbligatorie per legge, messe a disposizione presso lo Sportello Pegno emittente	0,00 euro
Periodicità messa a disposizione rendiconto e documento di sintesi	annuale
Rimborso spese	
Commissioni d'asta	0% del prezzo di aggiudicazione, addebitate al cliente esclusivamente nei casi di sopravanzo d'asta
Spese in caso di smarrimento, distruzione o furto polizze	
Diritti di fermo e ricerca	- per la prima polizza: 10,00 euro - per le polizze successive 6,00 euro

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni "Altri finanziamenti", può essere consultato presso la Filiale/Sportelli Monte Pegni e sul sito internet della Società.

Estinzione anticipata e reclami

Estinzione anticipata

I Prestiti su pegno possono essere estinti in qualunque momento, anche prima della data di scadenza, con conseguente riscatto e ritiro delle cose costituite in pegno, pagando alla Società un compenso contrattualmente pattuito.
All'atto dell'estinzione del Prestito, il presentatore della Polizza di Pegno deve dimostrare la propria identità a mezzo di documento di identificazione personale, nonché di codice fiscale.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare reclamo alla Società con lettera semplice, da inviare per posta ordinaria a "ACANTUS S.p.A. - Corso Sempione 67 - 20149 Milano", per posta elettronica alla casella reclami@acantus.it, per posta elettronica certificata (PEC) a "acantus@pec.intesasanpaolo.com" oppure consegnando una lettera semplice ad una Filiale/Sportello Monte Pegni, che provvederà ad inviarla prontamente alla preposta struttura della Società per il seguito di competenza. La Società deve rispondere entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario e l'ambito della sua competenza può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Società o consultare il sito www.acantus.it.

Il Cliente per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente può ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Società; oppure
- a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cliente consumatore può anche attivare la procedura di Conciliazione Permanente ove ricorrano le condizioni descritte nel relativo Regolamento.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all'ABF ("ABF in parole semplici" e "Guida all'utilizzo del portale ABF"), il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso la Filiale Monte Pegni di Milano e presso ogni sportello/filiale Monte Pegni e sul sito internet della Società, nella sezione Reclami e Risoluzioni Controversie.

Legenda

Aggiudicazione	Assegnazione dell'oggetto a chi, all'asta pubblica, ha offerto l'importo più elevato tra quelli riscontrati nelle offerte orali e quelle scritte.
Stima	Valutazione del valore commerciale del bene effettuata dal perito della Società.
Polizza di pegno	È un documento al portatore che contiene gli elementi dell'operazione e del bene: estremi del richiedente, sommaria descrizione delle cose date in pegno, loro valore di stima, importo e durata del prestito, estratto delle norme regolanti il credito su pegno, ecc.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla Società non sia superiore.
Asta pubblica	Un'asta è il processo di compravendita mediante offerte che si conclude con la vendita dell'oggetto al migliore offerente.
Perizia	È l'analisi di un bene redatta da un esperto (perito) per attribuire allo stesso un valore economico.

Riscatto	Il riscatto della polizza di pegno è l'operazione attraverso la quale si rientra in possesso dell'oggetto messo a pegno previa estinzione del finanziamento.
Rinnovo	Il rinnovo della polizza di pegno è l'operazione attraverso la quale si decide di lasciare per un ulteriore periodo il proprio bene dato presso la Società.
TAN	Il TAN è il tasso di interesse puro che si applica a un finanziamento. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
TAEG	Indica il costo totale del prestito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio diritti di custodia.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto.
Tasso soglia	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla Società non sia superiore.
Prestatario	È il soggetto che richiede il prestito.
Pegno	Bene mobile messo a garanzia del prestito.
Polizza al portatore	È il documento rilasciato dalla Società a fronte dell'operazione di credito su pegno. La polizza legittima il possessore a richiedere la restituzione del bene messo a pegno o ad effettuare operazioni legate al prestito. Il portatore della polizza è per la Società l'unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti inerenti la polizza.
Sopravanzo d'asta	È la somma che residua dalla vendita all'asta del bene detratto il credito della Società per capitale, interessi ed accessori. Tale importo rimane a disposizione del Cliente per la durata di un quinquennio, senza riconoscimento di alcuna remunerazione.